

RELAZIONE TECNICA - DL "Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012"

ART. 1 (Ambito di applicazione e nomina del Commissario delegato per la ricostruzione)

La disposizione disciplina gli interventi di ricostruzione e per la ripresa economica individuando i territori interessati nelle province interessate Bologna, Modena, Ferrara Mantova e Reggio Emilia e Rovigo interessate dagli eventi sismici dei giorni 20 e 29 maggio 2012 (comma 1) e prevedendo la proroga dello stato di emergenza fino a maggio 2013 in ragione della particolare gravità dell'evento(comma 2).

Il comma 2 prevede che i Presidenti delle regioni interessate dal sisma operino nella qualità di Commissari delegati, anche avvalendosi dei sindaci (comma 4) e operando con i poteri e le deroghe alle disposizioni vigenti ai sensi dell'articolo 5 della legge 225 del 1992 (comma 3)

La disposizione stante il carattere prevalentemente ordinamentale, non comporta effetti finanziari negativi.

ART. 2 (Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate)

La disposizione prevede l'istituzione di un fondo per la ricostruzione delle aree colpite (comma 1) presso il Ministero dell'economia e delle finanze da ripartire tra le finalità del presente decreto (comma 2) e da destinare alle contabilità speciali intestate ai presidenti delle Regioni interessate (comma 6).

La dotazione del Fono è costituita per il 2012 dalle risorse rivenienti dall'aumento dell'accisa sulla benzina e gasolio per un importo pari a 2 centesimi fino al limite massimo di 500 milioni di euro (comma 3).

In particolare, la disposizione in esame prevede che con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle dogane è disposto l'aumento, fino al 31 dicembre 2012, dell'aliquota dell'accisa sulla benzina e sulla benzina con piombo, nonché dell'aliquota dell'accisa sul gasolio usato come carburante di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte

sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504. Sulla base dei dati forniti dall'Agenzia delle Dogane si hanno i seguenti effetti:

Effetti sul gettito per l'aumento delle aliquote delle accise su benzina e gasolio auto	Benzina	Gasolio auto
Stima consumi GIUGNO-DICEMBRE 2012 (in migliaia di litri) (*)	6.899.004	16.792.790
aumento di aliquota (€ per 1000 litri)	20	20
Maggior gettito accisa (milioni di €)	138	335,9
(*) consumi GIUGNO-DICEMBRE 2012 = 7/12 consumi 2011 ridotti del 6 %		
Iva	29,0	70,5
Costo esclusione autotrasporto		Gasolio auto autotrasporto
Consumo autotrasporto > 7,5 tonn e altri agevolati (in migliaia di litri) stima (**)		4.316.667
aumento di aliquota (€ per 1000 litri)		20,0
Minor gettito accisa (milioni di €)		86,3
Minor gettito iva (21%) (milioni di €)		18,1
Minor gettito totale (milioni di €)		104,4
(**) consumi GIUGNO-DICEMBRE 2012 = 7/12 di 7.400.000 migliaia di litri		

Il profilo sul triennio 2012-2014 degli effetti finanziari complessivi, tenuto conto sia delle agevolazioni previste per il settore dell'autotrasporto, sia degli effetti sulle imposte dirette e sull'IRAP, sia delle modalità di fruizione del credito d'imposta del settore autotrasporto, anche alla luce dei nuovi criteri stabiliti con il decreto-legge 1/2012, nonché relativamente all'IVA della quota di consumo finale (al netto delle operazioni intermedie), sono riepilogati nella tabella seguente (in milioni di euro):

	2012	2013	2014
Aumento Accise (2 centesimi)	473,9	0	0
IVA (consumi finali)	74,6	0	0
IRES/IRPEF	0	-15,6	6,7
IRAP	0	-3,0	1,4
Credito d'imposta autotrasporto (*)	-59,7	-44,7	0
TOTALE	+488,8	-63,3	+8,1

(*) A seguito della modifica che l'art. 61, comma 1, del DL 1/2012 ha apportato all'art. 3, comma 1, del D.P.R. n. 277/2000 (articolo che disciplina le modalità di presentazione all'Agenzia delle Dogane della dichiarazione che gli "esercenti le attività di autotrasporto merci" devono seguire per poter usufruire del beneficio della riduzione degli oneri su di essi gravanti, in pratica per poter richiedere il rimborso delle accise) gli esercenti le attività di autotrasporto merci presentano la dichiarazione per richieste di recupero delle accise nel mese successivo alla scadenza di ciascun trimestre. Ne consegue che l'effetto indicato in 104,4 mln è in parte colto (per il periodo giugno-settembre) sul 2012 (59,7 mln di euro) e in parte colto, per il trimestre ottobre-dicembre, sul 2013 (44,7 mln di euro).

Il **comma 4** prevede che, con apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità di individuazione del maggior gettito di competenza delle autonomie speciali da riservare all'Erario per le finalità di cui al comma 3, attraverso separata contabilizzazione.

Con il **comma 5** si prevede che il Fondo sarà alimentato con le risorse eventualmente rivenienti dal Fondo di solidarietà dell'Unione Europea (lett. a), con le somme derivanti dalla riduzione dei contributi pubblici in favore dei partiti politici e dei movimenti politici in esito all'approvazione dei progetti di legge in corso di esame parlamentare (lett.b) mentre per gli anni 2013 e 2014 il Fondo sarà incrementato per un miliardo per ciascuno dei due anni mediante

riduzione delle voci di spesa indicate nell'elenco allegato alla legge 24 febbraio 1992, n. 225 (comma 5). Direttamente sulle contabilità speciali affluiscono le risorse derivanti da erogazioni liberali (comma 6)

Tenendo conto che della natura programmatica non si ascrivono effetti finanziari delle disposizioni alle lettere a) e b).

Di seguito una sintesi degli effetti finanziari

	SNF			Indebitamento		
	2012	2013	2014	2012	2013	2014
Comma 3 Aumento accise	488,8	-63,3	+8,1	488,8	-63,3	+8,1
co. 5, lett. c) riduzione delle voci di spesa		1.000	1.000		1.000	1.000

ART. 3

(Ricostruzione e riparazione delle abitazioni private e di immobili ad uso non abitativo; contributi a favore delle imprese)

Il comma 1 individua la procedura per l'erogazione delle risorse necessarie alla ricostruzione e alla ripresa economica.

In particolare si prevede che i Presidenti delle regioni adottino propri provvedimenti - in coerenza con il dPCM di ripartizione - per la concessione di contributi sulla base dei danni effettivamente verificatisi nell'ambito delle fattispecie identificate dalle lettere da a) ad f), comunque espressi in termini di percentuali massime al fine di garantire il rispetto del limite delle risorse allo scopo finalizzate sulle contabilità speciali (comma 1).

Conseguentemente, trattandosi di oneri comunque sottoposti al limite delle risorse disponibili, non si rilevano effetti finanziari negativi diretti.

Con commi 2 , 3 e 4 si dispone in materia di accertamento dei danni da affidare a professionisti abilitati ai sensi del dPCM del 5 maggio 2011 e documentazione attestante la conformità dell'immobile ricostruito a parametri di sicurezza nonché di maggioranze condominiali per delibere di recupero dell'immobili. Con i commi successivi si disciplinano procedure abbreviate per il ripristino dell'agibilità dell'immobile e semplificazioni (commi 5, 6, 7, 8 e 9), nonché disposizioni volte a permettere la delocalizzazione temporanea delle attività che sono svolte comunque dai soggetti competenti nell'ambito delle funzioni istituzionali senza nuovi o maggiori oneri (commi da 11 a 13).

Trattandosi di disposizioni di natura procedimentale non si rilevano effetti finanziari negativi.

ART. 4

(Ricostruzione e funzionalità degli edifici e dei servizi pubblici nonché interventi sui beni del patrimonio artistico e culturale)

Con una procedura analoga a quanto stabilito dall'articolo 3, la norma prevede che i provvedimenti dei Presidenti delle regioni d'intesa con le amministrazioni dello Stato competenti nel limite delle risorse allo scopo finalizzate vengano individuate le modalità di predisposizione di un piano di interventi urgenti per il ripristino degli immobili pubblici (lettera a) alla cui attuazione provvedono i presidenti delle Regioni (comma 2) nonché le modalità organizzative per consentire la pronta ripresa delle attività degli uffici (lettera b). Per l'attuazione del piano per gli immobili pubblici i Presidenti sia avvalgono dei provveditorati opere pubbliche e degli uffici scolastici che operano nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.

Trattandosi di oneri comunque sottoposti al limite delle risorse disponibili, non si rilevano effetti finanziari negativi diretti.

Comma 3 La disposizione è diretta a riconoscere alle regioni Emilia Romagna, Lombardia e Veneto priorità nell'utilizzo delle risorse, già disponibili nel bilancio statale, al fine della sottoscrizione di un Accordo di programma finalizzato alla ricostruzione delle strutture sanitarie danneggiate dal sisma, nonché alla realizzazione delle necessarie opere di consolidamento per le altre strutture sanitarie. Per le medesime finalità la regione può procedere anche alla rimodulazione di interventi già previsti, previo parere del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali. In tali termini la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica,

facendo riferimento all'utilizzo di risorse già disponibili e alla rimodulazione di interventi già previsti.

Il comma 4 prevede la possibilità di rimodulazione di programmi finanziati con fondo statali nel rispetto delle originarie tipologie di intervento purché non vi siano contrasti con termini comunitari.

Trattandosi di utilizzo di risorse già previste a legislazione vigente non si rilevano effetti finanziari negativi

ART 5 (Ulteriori interventi a favore delle scuole)

Comma 1 e 2 Stabiliscono che le risorse revocate con il decreto ministeriale del MIUR del 30 luglio 2010, adottato in applicazione dell'articolo 7bis del decreto legge 1 settembre 2008 n. 137, possono essere destinate alla messa in sicurezza, all'adeguamento sismico ed alla ricostruzione degli edifici scolastici danneggiati o resi inagibili a seguito della predetta crisi sismica. L'importo complessivamente revocato con il predetto decreto ministeriale ammonta a **73,668 milioni di euro**, che, ai sensi del secondo periodo, vengono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al Ministero per l'istruzione, l'università e la ricerca.

commi 3, 4 : le disposizioni prevedono la possibilità di adottare per il prossimo anno scolastico, **senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica**, interventi di adattamento del calendario scolastico, di flessibilità dell'orario e della durata delle lezioni, di articolazione e di composizione delle classi o sezioni e per la regolare conclusione dell'anno scolastico, relativamente alle attività didattiche e alle operazioni di scrutinio ed esami. **Le predette attività devono essere svolte nel limite delle risorse disponibili a legislazione vigente.**

ART. 6 (Sospensione processi civili, penali, amministrativi e tributari, rinvio delle udienze e sospensione dei termini, comunicazione e notifica di atti)

Le disposizioni **non comportano effetti negativi sui saldi di finanza pubblica**, ivi incluso il comma 9, che prevede l'istituzione di un presidio temporaneo per le comunicazioni giudiziarie, non trattandosi dell'istituzione di un nuovo ufficio.

ART. 7 (Deroga al patto di stabilità interno)

In relazione alla spesa alla spesa finanziata con risorse proprie degli enti (avanzi o ricorso a debito, alienazioni,...), si prevede che con dPCM siano migliorati gli obiettivi del patto stabilità interno per i comuni danneggiati in modo da determinare effetti negativi sull'indebitamento netto per un importo complessivo di euro **50 milioni per l'anno 2012**, 40 milioni per i comuni della Regione Emilia-Romagna e di euro 5 milioni per i comuni di ciascuna delle Regioni Lombardia e Veneto.

Alla compensazione degli effetti si provvede mediante corrispondente utilizzo del Fondo di compensazione contributi pluriennali di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.

	SNF			Indebitamento		
	2012	2013	2014	2012	2013	2014
Art. 7, co.1 deroga	-	-	-	50	-	-
Art. 7, co. 1 – fondo di compensazione	-	-	-	-50	-	-

Art. 8 (Sospensione termini amministrativi, contributi previdenziali ed assistenziali)

Comma 1. La disposizione dispone, in aggiunta alla sospensione dei versamenti ed adempimenti tributari, ulteriori sospensioni di alcuni termini per i quali non si rilevano effetti finanziari negativi per la finanza pubblica in quanto aventi durata infrannuale limitata e per i quali i relativi versamenti saranno effettuati entro l'anno in corso.

Comma 2 (energia elettrica, acqua e gas) La disposizione prevede nei territori colpiti dal sisma la sospensione dei pagamenti delle fatture relative a energia elettrica, acqua e gas per un periodo non superiore a 6 mesi, la successiva rateizzazione dei pagamenti delle rate sospese nonché agevolazioni tariffarie, da determinare con provvedimenti dell'Authority competente con copertura a carico delle componenti tariffarie.

La disposizione non comporta effetti per la finanza pubblica.

Comma 3 (esenzione IMU)

La disposizione in esame prevede l'esclusione dalla formazione del reddito imponibile, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta sul reddito delle società, del reddito dei fabbricati ubicati nelle zone colpite dal sisma del 20 e del 29 maggio 2012, purché distrutti od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero in quanto totalmente o parzialmente inagibili. La suddetta esclusione è valida fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati medesimi e comunque fino all'anno di imposta 2013.

Inoltre, i predetti fabbricati sono esenti dall'applicazione dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del DL n. 201/2011 fino alla loro definitiva ricostruzione e agibilità e comunque non oltre il 31 dicembre 2014.

Per la stima degli effetti finanziari è stato considerato il gettito totale da autotassazione relativo al complesso dei comuni colpiti dal sisma, sia con riferimento alle imposte dirette che con riferimento all'IMU.

In mancanza di dati puntuali relativi al reddito dei fabbricati distrutti od inagibili, per la quantificazione degli oneri sono stati utilizzati i primi dati provvisori del Dipartimento della Protezione civile relativamente al numero dei cittadini evacuati, incrementando l'onere in considerazione degli effetti della disposizione per gli immobili d'impresa danneggiati.

Pertanto, sulla base delle ipotesi sopra evidenziate si stimano i seguenti effetti finanziari:

	2012	2013	2014
IMU (*)	-26,2	-26,2	-26,2
IIDD	0	-9,4	-5,3
Totale	-26,2	-35,6	-31,5

in milioni di euro

Commi da 4 a 15: non si rilevano effetti finanziari diretti trattandosi di disposizioni di prevalente natura ordinamentale e procedimentale

Art. 9 (Differimento di termini per gli enti locali)

La disposizione **non comporta effetti finanziari negativi**, stante la natura procedimentale del differimento dei termini.

Art. 10 (Fondo di garanzia per le PMI in favore delle zone colpite dagli eventi sismici del maggio 2012)

Prevede l'intervento del Fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662 a titolo gratuito e con priorità per tre anni dall'entrata in vigore del presente decreto legge, in favore delle micro, piccole e medie imprese ubicate nei territori colpiti dagli eventi sismici del maggio 2012 fino all'importo massimo garantito per singola impresa di 2,5 mln di euro.

Trattandosi di finalizzazioni del Fondo di garanzia nel limite delle risorse già previste a legislazione vigente, non si rilevano effetti finanziari negativi.

ART.11 (Sostegno delle imprese danneggiate dagli eventi sismici del maggio 2012)

La disposizione autorizza per il 2012 la complessiva spesa di 100 milioni di euro da trasferire sulle contabilità dei Presidenti della regione Emilia Romagna, della regione Lombardia e della regione Veneto per il sostegno delle imprese danneggiate dai recenti eventi sismici con concessione di contributi in conto interessi. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione per l'anno 2012 dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 361, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 che reca sufficienti disponibilità.

	SNF			Indebitamento		
	2012	2013	2014	2012	2013	2014
Art. 11 sostegno imprese	100	-	-	100	-	-
Art 11 Art. 1, co 361, l. 311/2004	- 100	-	-	- 100	-	-

Art. 12 (Interventi a favore della ricerca industriale delle imprese operanti nelle filiere maggiormente coinvolte dagli eventi sismici del maggio 2012)

Ai fini della concessione di contributi per l'attività di ricerca industriale delle imprese operanti nel territorio dell'Emilia Romagna, la disposizione prevede un trasferimento per il 2012 sulla contabilità speciale intestata al Presidente della predetta regione **di 50 milioni di euro**. Al relativo onere si provvede **mediante utilizzo delle risorse del FAR**, disponibili su apposita contabilità speciale n. 3001 che vengono a tal fine versate all'entrata per essere riassegnate sul Fondo di cui all'articolo 2, comma 1 e successivamente trasferite sulla contabilità speciale del Presidente. L'utilizzo delle risorse avviene con evidenza contabile separata.

Art. 13 (Interventi a favore delle imprese agricole danneggiate dagli eventi sismici del maggio 2012)

Al fine di abbattere le commissioni per l'accesso alle garanzie dirette di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 29 Marzo 2004 n.102, la disposizione destina, per il 2012, **5 milioni** alle imprese agricole danneggiate. Le predette risorse sono trasferite dal Fondo di cui all'articolo 2 all'ISMEA SGFA.

Art. 14 Rilancio del settore agricolo ed agroindustriale

La disposizione prevede che l'intera quota di cofinanziamento nazionale del Programma di sviluppo rurale 2007-2013 della medesima Regione sia assicurata dallo Stato, limitatamente alle annualità 2012 e 2013, attraverso le disponibilità del Fondo di rotazione ex legge 16 aprile 1987 n. 183.

Trattandosi di utilizzo di risorse già disponibili a legislazione vigente **non si rilevano effetti finanziari negativi**

Art. 15 (Sostegno al reddito dei lavoratori avventizi della filiera agroalimentare)

La disposizione prevede:

- **al comma 1** la possibilità di riconoscere, nel limite di 50 mln di euro per l'anno 2012 ai lavoratori subordinati del settore privato impossibilitati a prestare attività lavorativa a seguito degli eventi sismici, nei confronti dei quali non trovino applicazione le vigenti disposizioni in materia di interventi a sostegno del reddito, una indennità, con relativa contribuzione figurativa, di misura non superiore a quella prevista dalle vigenti disposizioni;
- **al comma 2** il riconoscimento, nel limite di 20 mln di euro per l'anno 2012, di una indennità una tantum in favore dei collaboratori coordinati e continuativi, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 19, comma 2, decreto-legge n. 185/2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 2/2009, dei titolari di rapporti agenzia e di rappresentanza commerciale, dei lavoratori autonomi, ivi compresi i titolari di attività di impresa e professionali, iscritti a qualsiasi forma obbligatoria di previdenza e assistenza, che abbiano dovuto sospendere l'attività a causa degli eventi sismici.

Le modalità di attuazione dei commi 1 e 2 sono definite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze ivi inclusa la determinazione delle prestazioni in coerenza con i limiti di spesa previsti.

L'onere derivante dal riconoscimento dei benefici di cui all'articolo in esame pari a **70 mln di euro per l'anno 2012 è posto a carico del Fondo sociale per occupazione e formazione**, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge n. 185/2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 2/2009, come rifinanziato dalla legge n. 183/2011, il quale presenta le necessarie disponibilità.

Art. 16 (promozione turistica)

La disposizione prevede che il Ministro per gli affari regionali, il turismo e lo sport possa promuovere iniziative di informazione anche all'estero sulla fruibilità delle strutture ricettive e del patrimonio culturale nelle zone colpite dal sisma. A tal fine viene autorizzato l'affidamento di un incarico nell'anno 2012 ad un operatore, anche internazionale, con riguardo alla situazione recettiva, infrastrutturale e dell'offerta di servizi nelle zone colpite dal sisma, entro il limite di spesa

di euro **300.000,00 da coprire nell'ambito delle risorse effettivamente disponibili sul bilancio della Presidenza del Consiglio dei Ministri** e finalizzate al settore del turismo, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica

Art. 17 (Disposizioni in materia di trattamento e trasporto del materiale derivante dal crollo parziale o totale degli edifici)

La disposizione, calcolando le macerie in 25 mila tonnellate, comprensive anche di quelle provenienti dai beni culturali, comporta oneri in relazione alla raccolta, al trasporto, allo smaltimento e all'avvio al recupero dei rifiuti, **per 1,5 milioni di euro per il 2012 cui si provvede nell'ambito delle risorse del Fondo della Protezione Civile** già finalizzate agli interventi conseguenti al sisma del 20 maggio 2012. Le amministrazioni coinvolte operano con le risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Art. 18 (Differimenti, sospensioni e proroghe di termini in materia di autorizzazioni)

Stante la natura procedimentale, **la disposizione non comporta effetti finanziari negativi.**

Art. 19 (Semplificazione di procedure di autorizzazione)

Stante la natura procedimentale, **la disposizione non comporta effetti finanziari negativi.**

Articolo 20 (copertura finanziaria)

La disposizione riguarda la copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'attuazione degli articoli 2, comma 3, 3, 4, 8, comma 3, e 13, nei limiti delle risorse del Fondo di cui all'articolo 2, comma 1.

Si elencano le disposizioni per le quali in RT è stata prodotta una stima delle quantificazioni. Per le restanti risorse sul fondo si procede all'individuazione delle quantificazioni in sede di riparto

	2012	2013	2014
Art. 2, comma 3 minori entrate accise		-63,3	
Art. 8, comma 3 IMU	-26,2	-35,6	-31,5
Art. 13 Ismea	5	-	-